

## MODALITÀ DI AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

Le firme degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente e tassativamente indicati nell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ("Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"), che si riporta per intero.

### Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 [ora art. 21 comma 2 DPR 28 dicembre 2000, n. 445, vedi *infra* p. 3].

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

In base al testo sopra riportato del comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 53/1990, sono quindi competenti ad eseguire le autenticazioni – che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:

- i notai stessi;
- i giudici di pace;
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali;
- i segretari delle procure della Repubblica;
- i presidenti delle province;
- i sindaci metropolitani;
- i sindaci;
- gli assessori comunali;
- gli assessori provinciali;
- i componenti della conferenza metropolitana;
- i presidenti dei consigli comunali;
- i presidenti dei consigli provinciali;

- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia;
- i consiglieri metropolitani;
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco;
- i presidenti dei consigli circoscrizionali;
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali;
- i segretari comunali; • i segretari provinciali;
- i funzionari incaricati dal sindaco;
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia. [articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361/1957 e articolo 14, comma 1, della legge n. 53/1990]

Ai sensi del DPR 570/1960 “i **presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento** possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o ai segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista” (artt. 28<sup>4</sup> e 32).

Il Ministero della Giustizia ha chiarito che i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (si veda Consiglio di Stato ad. plen., 09/10/2013, n.22).

Pertanto, a titolo esemplificativo, i sindaci metropolitani, i componenti della conferenza metropolitana ed i consiglieri metropolitani potranno autenticare le firme in tutto il territorio della città metropolitana.

Il Consiglio di Stato, con parere numero 03457/2013 del 26/07/2013 della I sezione, ha precisato:

1) «Appare quindi evidente, proprio in considerazione della natura eccezionale e temporanea dell'attribuzione della competenza a eseguire le autenticazioni, che assumono carattere essenziale e costitutivo della fattispecie:

a) la circostanza che colui che esegue la certificazione rientri nell'*elenco tassativo* dei soggetti indicati al comma 1 dell'art. 14;

b) il *luogo* dov'è avvenuta l'autenticazione delle firme, che “*non costituisce un elemento esterno all'atto compiuto, ma rappresenta anzi un elemento essenziale dell'atto, con la conseguenza che l'attestazione di data e luogo di autenticazione delle firme rientra nel contenuto dell'atto assistito da fede privilegiata*” (Cons. St. sez. V, 16 febbraio 2011 n. 999);

c) il “*tempo*” dell'autenticazione, dato che essa è nulla se venga effettuata al di fuori dei limiti temporali consentiti»;

2) «il consigliere comunale e il consigliere provinciale, in base al vigente ordinamento degli enti locali, esercitano il loro mandato nell'ambito del territorio della propria circoscrizione elettorale, sicché non possono sussistere dubbi che la potestà certificatoria è efficace esclusivamente se esercitata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva».

3) «Tuttavia il requisito della territorialità, che pur consente di definire i limiti spaziali di esercizio del potere di autenticazione da parte degli organi politici elencati nell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, non è sufficiente a legittimare l'esercizio del potere di autenticazione. Occorre altresì che sussista la *causa di legittimazione*, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato nel coinvolgimento dell'ente nella competizione elettorale, definendolo “requisito della pertinenza”».

4) «Orbene, per le considerazioni esposte, è da escludere che il potere certificativo possa essere esercitato da un organo politico o amministrativo di un comune, nel caso di consultazioni che riguardino un altro comune, o di una provincia diversa da quella direttamente interessata al rinnovo dei propri consiglieri. Nelle ipotesi appena formulate, infatti, non è riscontrabile il collegamento funzionale tra l'organo certificante e la consultazione per la quale l'attestazione di autenticità è rilasciata. Di contro, nel rispetto della finalità dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990, che - non è superfluo ribadirlo - persegue lo scopo di facilitare la raccolta dei consensi necessari alla presentazione delle liste e all'avvio delle procedure referendarie, è da ritenere che il collegamento funzionale sussista ogni qual volta le elezioni riguardino la provincia o la regione di cui il comune fa parte, e, in ogni caso, quando la consultazione abbia carattere nazionale (elezioni politiche, elezioni europee, referendum, iniziative legislative popolari). Analoghe valutazioni possono essere ripetute per le autenticazioni effettuate dagli organi politici provinciali, se relative a consultazioni regionali (limitatamente alla regione di cui la provincia è parte) o aventi carattere nazionale».

5) «Ovviamente il coinvolgimento nelle operazioni elettorali dell'ente locale, che la giurisprudenza amministrativa ha individuato quale requisito imprescindibile per l'esercizio della potestà autenticatoria da parte degli organi politici, non può che riferirsi al coinvolgimento nella consultazione dell'intero corpo elettorale di riferimento del comune o della provincia. Non per nulla il luogo della certificazione [...] costituisce un elemento essenziale dell'atto di autenticazione».

\*\*\*

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53/1990, L'AUTENTICAZIONE deve essere COMPIUTA CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445, che sono le seguenti:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;
- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Il d.P.R. n. 445/2000 [Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« articolo 21 – Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. (Omissis). 2. se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, **indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (r).**».

\*\*\*

**Si ricorda che l'inosservanza delle regole e cautele sull'autentica può esporre i trasgressori a conseguenze di natura penale e ripercuotersi negativamente sulla validità delle sottoscrizioni.**